



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

\*\*\*\*\*

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 del Reg. del 30/12/2015	<b>OGGETTO:</b>	COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - ANNO 2015 -
-----------------------------------	-----------------	---

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 11:50, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.

Consiglieri	Presenti	Assenti
TONDO Giuseppe	X	
QUARANTA Paolo	X	
RUGGERI Alessandro	X	
D'AMONE Margherita	X	
FINA Michele Arcangelo	X	

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta

### PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. <b>Il Capo Settore</b> F.to Dr. Antonio PERRONE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. <b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> F.to Dr. Antonio PERRONE
--	---

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE:**

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

- risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo.

**RICHIAMATI:** il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni -Autonomie Locali, sottoscritto il 06/07/1995 - parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 – 1995;

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Integrativo del CCNL 06/07/1995 del personale dipendente dalle amministrazioni del Comparto Regioni - Autonomie Locali, stipulato il 13/05/1996;

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31/03/1999 – Revisione sistema classificazione professionale 31/03/1999;

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 01/04/1999 - CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999;

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 05/10/2001 per il biennio economico 1.1.2000 – 31.12.2001;

il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 22/01/2004 per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003;

il Contratto Collettivo Nazionale del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 09/05/2006 per il biennio economico 2004-2005;

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto l'11/04/2008 per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006-2007;

il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 31/07/2009 – biennio economico 2008-2009;

**DATO ATTO CHE** l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

**VISTO** l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, il quale prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

**VISTO** l'art. 1, comma 456 della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, il quale modificando l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, proroga fino al 31-12-2014, la disposizione che stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Al comma 2 bis è stato poi aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

**VISTA** la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, in base ai quali tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all'art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013.

**TENUTO CONTO** che, gli interventi contenuti nell'art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:

- il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
- la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
- l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
- le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).

**CONSIDERATO** in virtù di tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" (tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)". Il che "cristallizza" la misura del fondo di parte stabile del 2014, che quindi diventa la base per la costruzione del fondo del 2015, in modo tale far diventare permanente il taglio del fondo del 2014. Si tratta di riproporre la parte stabile del fondo 2014 come base per la parte stabile del 2015;

**TENUTO CONTO** in particolare il comma 256 della citata legge di stabilità che dispone: "Le disposizioni recate dall'art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall'art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27";

**CONSIDERATO** che in virtù di tale comma sono definitivamente sboccate anche le progressioni di carriera comunque denominate, che per effetto dell'art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

**RILEVATO CHE** occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2015 nel rispetto delle norme vigenti;

**VISTA** la disciplina dettata dall'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili;

**RITENUTO**, di non incrementare risorse decentrate variabili in quanto nell'anno 2014 non sono stati istituiti nuovi servizi;

**VISTO** il prospetto predisposto dal Responsabile del servizio finanziario/personale avente ad oggetto la costituzione del Fondo per l'anno 2015 pari ad un totale di € 153.864,55 di cui risorse variabili da contrattare in sede decentrata pari ad € 11.229,65 come da prospetto allegato **sub "A"** alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che nella successiva fase, comunque in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”.

**DATO ATTO** che la presente sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

**VISTO** il parere Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico e contabile D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge,

### **DELIBERA**

**1. Di approvare** le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

**2. Di approvare** il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2015, secondo le linee, i criteri ed i limiti illustrati, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2015” allegato al presente atto sub “A” quale parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la verifica , di future circolari interpretative, nonché di significativi orientamenti giurisprudenziali;

**3. Di trasmettere** il presente atto prima della definitiva sottoscrizione del contratto definitivo al controllo preventivo del Revisore dei Conti, al fine di poter attestare la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli del bilancio;

**4. Di inviare** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Domenico CACCIATORE

---

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 14/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 17 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE  
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Data 14/01/2016

---

E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

---

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/01/2016

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Domenico CACCIATORE